



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio smaltimento rifiuti.**

L'anno **duemilaundici**, addì **ventinove** del mese di **Novembre**, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Frenza Michele – Sindaco	Presente
Civetta Orazio	Presente
Tamilia Gianpiero	Presente
Carlone Giacomo	Presente
Cristofaro Vincenzo	Presente
Panunto Michele	Presente
De Lellis Vincenzo	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Presente
Colucci Antonio	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Donato Falasca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 10 su 10 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Frenza Michele, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al **n. 4** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: “Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio smaltimento rifiuti”;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi, ai sensi di legge;
- Relaziona il Sindaco che illustra l'argomento:

In particolare evidenzia che all'art.14 si intende aggiungere il punto 6 e ne legge il contenuto; Aggiunge poi che sarà mandata una comunicazione ai proprietari degli immobili inagibili i quali dovranno dichiarare la permanenza o meno della causa che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile; Precisa che ciò non modificherà le attuali graduatorie finalizzate all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione; Precisa, altresì, che con questa modifica chi avrà ancora la casa inagibile non pagherà nulla, mentre, nei casi in cui si dovesse accertare l'utilizzo in qualche modo dell'immobile, verrà applicata la relativa tassa;

Il consigliere Piedimonte si dice soddisfatto per questa modifica, in quanto già nel mese di Aprile, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, avevano segnalato l'anomalia.

- Con voti favorevoli 10, su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, vista l'urgenza di procedere in merito, su proposta del Sindaco la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 10, su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.22/19

Proponente: IL SINDACO

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio smaltimento rifiuti.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. La Marca Walter

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. La Marca Walter

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI COMUNALI

Considerato che il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 in data 28 Giugno 1986;

Il regolamento ha subito, negli anni, le seguenti modifiche:

- Consiglio Comunale n. 64 del 31/08/1990 (Modifica tariffaria e descrizione locali esclusi dalla superficie tassabile);
- Consiglio Comunale n. 6 del 29/05/1997 (Ampliamento della zona di raccolta all'intero territorio comunale);
- Consiglio Comunale n. 8 del 30/06/1998 (Rifiuti speciali);
- Consiglio Comunale n.5 del 26/02/2000 (Adeguamento tariffe);
- Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2001 (Riscossione diretta della Tassa);
- Consiglio Comunale n. 02 del 27/04/2010 (Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio smaltimento rifiuti).

Vista la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n. 16785 del 27.11.2002;

Visto:

D.Lgs. n. 507/1993;
il D.Lgs. 22/1997;
la Legge 296/2006;
Il Tuel;

propone

1. **di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.02 del 27 aprile 2010, così come in appresso;**
2. **di approvare il nuovo testo coordinato del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti come da allegato "A" al presente provvedimento.**

MODIFICHE DA APPORTARE

Art. 14
Esenzioni

Al primo comma, è aggiunto il numero 6):

6) Immobili dichiarati inagibili con provvedimento sindacale e/o dell'ufficio tecnico.
Se da un esame congiunto delle utenze elettriche, acqua e/o metano, emerge l'uso, anche solo stagionale, del fabbricato, l'esenzione viene revocata.
Parimenti, se il perdurare della situazione di inagibilità è attribuibile ad inadempienza o inerzia del proprietario e/o possessore, l'esenzione viene revocata.

Art. 14 Bis
Riduzioni

E' abrogato il terzo comma.

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 28.06.1986.
Modificato con delibere di:**

- Consiglio Comunale n. 64 del 31/08/1990 (Modifica tariffaria e descrizione locali esclusi dalla superficie tassabile);
- Consiglio Comunale n. 6 del 29/05/1997 (Ampliamento della zona di raccolta all'intero territorio comunale);
- Consiglio Comunale n. 8 del 30/06/1998 (Rifiuti speciali);
- Consiglio Comunale n.5 del 26/02/2000 (Adeguamento tariffe);
- Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2001 (Riscossione diretta della Tassa).
- Consiglio Comunale n. 2 del 27 Aprile 2010.

**In grassetto le modifiche apportate con i vari atti deliberativi
innanzi elencati.**

Art.23: Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO V: RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art.24: Rifiuti tossici e nocivi

Art.25: Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VI: CONTENZIOSO – SANZIONI

Art.26: Contenzioso

Art.27: Sanzioni

TITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.28: Entrata in vigore del regolamento

Art.29: Pubblicità del regolamento

Art.30: Abrogazione delle norme preesistenti

Art.31: Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

TITOLO I NORME GENERALI

ART.1

Oggetto del Regolamento – Principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani prevista:

- a) dall'art.8, 2^a comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.343 del 15.12.1982;
- b) dall'art.270, 3^a comma, del Testo Unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, come sostituito con l'art.21 del D.P.R. n.915/1982, meglio richiamato al precedente punto a).

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2

Assunzione del servizio in economia

Tutti i servizi dei rifiuti urbani vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n.915/1982 che li espleta con diritto di privativa ai sensi del testo Unico

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto del regolamento – Principi generali

Art. 2: Assunzione del servizio in economia

Art. 3: Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio

TITOLO II: RIFIUTI URBANI

Art. 4: Determinazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 5: Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

Art. 6: Divieto di accesso nella proprietà privata

Art. 7: Determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti

TITOLO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8: Accertamento e riscossione della tassa

Art. 9: Applicazione della tassa – Limiti territoriali – Decorrenza

Art.10: Contribuente

Art.11: Inizio e termine dell'utenza

Art.12: Determinazione delle superfici tassabili

Art.13: Classificazione delle superfici tassabili

Art.14: Esenzioni

Art.14 bis : Riduzioni

Art.15: Tariffe

Art.16: Aree e locali di uso stagionale – Riduzione della tassa

Art.17: Denuncia di attivazione e cessazione

Art.18: Lotta all'evasione

TITOLO IV: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art.19: Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali

Art.20: Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo

Art.21: Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione

Art.22: Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578 e possono essere a sua volta delegati – come in effetti avviene – alla competente Comunità Montana.

ART. 3

Tutela igienico-sanitaria del servizio – rinvio

Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art.8, 2^a comma, lettera a, del D.P.R. n.915/1982), saranno oggetto di apposito regolamento.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II RIFIUTI URBANI

ART. 4

Determinazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla **in tutto il suo territorio**.

Il servizio concerne la raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

di cui ai numeri 1 e 2 del 3^a comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982:

Zona compresa nel perimetro - DELIMITAZIONE

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale

organizzazione del lavoro senza che ne derivano maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove, invece, dalla modificazione al perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate con deliberazione consiliare.

ART.5

MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

ART. 6

DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro dell'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 7

DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI

Costituendo, per il combinato disposto degli articoli 1, primo comma e 2, 3^a comma, n.3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare lo spazzamento in tutto il suo territorio.

I perimetri entro i quali è istituito il servizio, così come la disciplina delle variazioni, sono quelli di cui al precedente art.4.

ART. 8

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

“L’ accertamento e la riscossione della tassa, in base alle norme vigenti, verrà effettuato a mezzo di riscossione spontanea, previa comunicazione inviata al domicilio del contribuente senza formalità.

La comunicazione dovrà indicare le scadenze e le modalità di pagamento che assicurino la più ampia diffusione dei canali di riscossione e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento medesimo.

Ciascuna comunicazione dovrà in ogni caso recare l’ indicazione dei seguenti elementi identificativi:

Cognome e nome, codice fiscale e domicilio del debitore; oggetto, importo, modalità e scadenza del pagamento”.

ART.9

Applicazione della tassa – limiti territoriali – decorrenza

L’ applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

ART.10

Contribuente

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

Per area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, si intende un’area di proprietà privata, recintata, dotata o meno di pavimentazione, ad uso esclusivo dei proprietari e/o affittuari e/o conduttori a qualsiasi titolo, con utilizzo a deposito di cose e/o masserizie ovvero con evidente potenzialità ad un utilizzo come deposito di merci, cose, masserizie.

ART.11

Inizio e termine dell’utenza

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza.

La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione di locali ed aree assoggettate al tassa, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Le stesse decorrenze avranno le variazioni nella destinazione dei locali.

La tassa è annuale ed è dovuta per intero, anche se i locali vengano temporaneamente chiusi o se il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto, per causa di forza maggiore, trascurando le interruzioni dovute a scioperi sindacali.

ART.12

Determinazione delle superfici tassabili

Le superfici tassabili sono quelle di calpestio.

Per le aree di cui al precedente art.10, 2^a comma, le superfici tassabili sono quelle eventualmente comunque delimitate per l’esercizio dell’attività specifica..

La superficie complessiva tassabile è determinata in mq., trascurando i centimetri.

Le superfici di calpestio sono quelle complessive (Sc = Su + Snr + Sp) individuate ai sensi del D.M. 05/08/1994 – Art.6 così come richiamate ed indicate nel Decreto del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato all’emergenza post sismica n. 52 del 25 Settembre 2003, punto 5 e nota 2703 del 04-06-2005 il cui testo è di seguito riportato per la parte riguardante l’individuazione della superficie complessiva dei fabbricati:
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

- a) *Superficie utile abitabile (Su) – si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;*
- b) *Superficie non residenziale (Snr) – si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali logge, balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza – misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;*
- c) *Superficie parcheggi (Sp) si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo comprensive degli spazi di manovra.*

.....omissis..... la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.(Dalla nota 2703 del 04-06-2005 del Commissario Delegato).....Nel caso delle soffitte dei piani sottotetto il contributo è valutato nel seguente modo:

- *100% se si verificano entrambe le seguenti condizioni:*
 - *media delle altezze interna d’imposta delle falde >= 100 cm.*
 - *media delle altezze massime di colmo interne >=180 cm.*
- *40% in tutti gli altri casi.*

ART.13

Classificazione delle superfici tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti nove categorie:

Categoria	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II ambulatori	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, e simili.
III	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV pubbliche ri-	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a Messe, a depositi di merci e simili.
V trattorie,	Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, ristoranti, caffè, bar e simili.
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.
VII associazioni varie	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

ART.14

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

- 2) Gli edifici e le aree destinate ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione.
- 3) **Fabbricati in costruzione per un periodo non superiore a quello di validità del titolo abilitativo alla costruzione e/o ricostruzione (Permesso a costruire, Dia, Concessione e/o titoli equipollenti;**
- 4) **Aree di risulta di fabbricati demoliti e/o comunque non più esistenti gravati da servitù di pubblico passaggio ovvero soggetti a pubblico passaggio anche se tale diritto non è stato ancora acquisito e/o dichiarato. Tali aree non devono rientrare nelle disposizioni per le aree scoperte di cui all'art.10.**
- 5) **Orti, giardini, aree verdi incolte e/o produttive comunque denominate, anche recintate, purché non rientranti nelle disposizioni di cui all'art.10.**
- 6) **Immobili dichiarati inagibili con provvedimento sindacale e/o dell'ufficio tecnico. Se da un esame congiunto delle utenze elettriche, acqua e/o metano, emerge l'uso, anche solo stagionale, del fabbricato, l'esenzione viene revocata. Parimenti, se il perdurare della situazione di inagibilità è attribuibile a inadempienza o inerzia del proprietario e/o possessore, l'esenzione viene revocata.**

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art.17 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art.14 bis Riduzioni

Per gli immobili fuori dal centro abitato (Case sparse) si applica **la riduzione al 40%**, della tariffa corrispondente, se l'immobile soggetto alla TARSU, ovvero l'inizio della strada privata di accesso a quest'ultimo, è posto ad una distanza, in linea d'aria, superiore ai 200 (DUECENTO) metri dal più vicino cassonetto o punto di raccolta.

Per gli immobili ricadenti nelle categorie VIII e IX dell'art.13 (Aree scoperte adibite a campeggi, distributori ed altre aree scoperte) si applica **la riduzione al 40% della tariffa prevista per gli immobili di categoria I** (Locali adibiti ad uso abitazione).

ART.15

Tariffe

Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale secondo la suddivisione in categorie previste dal precedente art.13.

La maggiore o minore utilità del servizio per i singoli utenti non comporta alcuna variazione nella misura del tributo.

ART.16

Aree e locali di uso stagionale – riduzione della tassa

In relazione al disposto dell'art.270, 4^a comma, del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n.1175, come sostituito dall'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, per la tassa relativa alle aree ed ai locali, esclusi quelli adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, con la stessa deliberazione consiliare di approvazione della tariffa potrà essere accordata la riduzione della tassa fino ad un massimo del 50%.

ART.17

Denuncia di attivazione e cessazione

La denuncia di attivazione dell'utenza deve essere presentata, dagli interessati, all'ufficio comunale tributi che ne rilascerà ricevuta, entro i termini di cui al I comma dell'art.24 del T.U.F.L..

Le denunce di variazione delle utenze preesistenti debbono essere presentate, allo stesso ufficio, entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cui ai precedenti due commi nonché quelle di cessazione di cui al precedente art.11 debbono essere compilate, esclusivamente, sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione. In tal caso l'ufficio compilerà la denuncia di cui al comma precedente con espresso richiamo al motivo della cancellazione che avrà decorrenza dal giorno precedente quello della nuova iscrizione.

Chi occupa o conduca più locali in diversi fabbricati o più aree è tenuto a fare tante denunce quanti sono i fabbricati o le aree.

ART.18

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali si dovranno organizzare come segue:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.17 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della

- numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART.19

Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali

Il Comune assicura, con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art.2, 4^a comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, che qui di seguito si riporta:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 3) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 4) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Resta fermo l'obbligo dei produttori di rifiuti speciali, ove il Comune non fosse in grado di assicurare il servizio con la propria organizzazione di provvedere direttamente allo smaltimento.

ART.20

Smaltimento dei rifiuti speciali – corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i “rifiuti urbani” per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all’effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART.21

Smaltimento dei rifiuti speciali – convenzione

Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell’attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l’ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell’intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall’ufficio.

L’ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

Ove non si ritenesse possibile l’assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Municipale.

ART.22

Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

E’ fatto obbligo, ai produttori di rifiuti speciali che provvedono direttamente al loro smaltimento, di comunicare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a norma dell’art.3, ultimo comma, del D.P.R. n.915/1982, relativamente all’anno precedente:

- il quantitativo e la natura dei rifiuti smaltiti;
- le tecniche di smaltimento;
- la località in cui ha avuto luogo lo smaltimento.

ART.23

Veicoli a motore, rimorchi e simili

Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall’art.15, comma 5[^], del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.

Le domande per l’eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n.915/1982, art.15, 4[^] comma, dovranno essere sottoposte all’istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART.24

Rifiuti tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART.25

Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

E’ fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare la denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art.18. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI

CONTENZIOSO – SANZIONI

ART.26

Contenzioso

Avverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso, a norma dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.638, all'Intendenza di Finanza della provincia.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso, a norma dell'art.288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175, al Prefetto.

ART.27

Sanzioni

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.296 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni ed aggiunte, da lire 5.000 a lire 250.000, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

SOPRATTASSA

Per i casi di mancata o infedele denuncia trova applicazione l'art.292 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.28

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento del Co.Re.Co.

ART.29

Pubblicità del regolamento

Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

ART.30

Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART.31

Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Frenza Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Donato Falasca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro delle pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
Sauro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Donato Falasca

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Donato Falasca